



Ufficio del Giudice di Pace di Ovada  
REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano

M243  
M243  
524  
M =

Il Giudice di Pace di Ovada Pardini Avv. Paola  
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento promosso da

SM

, residente in Alessandria (AL),

ed elettivamente domiciliata presso

“Globoconsumatori Associazione Nazionale Consumatori Onlus”, Via Cremona n. 6,  
Alessandria; in giudizio personalmente

**Opponente**

contro

**PREFETTURA di ALESSANDRIA**

**Resistente**

**CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:** “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace di Ovada:

1) in via preliminare, annullare e comunque dichiarare inefficace il verbale n. X in data redatto dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma; 2) in ogni caso dichiarare nulla, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto, l’avversa pretesa con conseguente nullità e/o annullabilità dell’opposto verbale; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

**CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:** “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, rigettare il ricorso perché infondato e, in ragione della pretestuosità delle motivazioni addotte, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, nella misura che l’Ill.mo Giudice di Pace ritiene congrua, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.

Oggetto: ricorso ex art. 7 D.Lg.svo n.150/2011

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data 11.6.2013 (raccomandata del 06.06.2013) presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Ovada, la Signora  proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.  del 22.04.2013, redatto dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma per violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S. perché " il veicolo targato  superava di 10 e non oltre 40 km/h i limiti di velocità previsti per quella categoria di veicolo. L'infrazione è stata commessa il giorno 14.4.2013 alle ore 03:47:13.353 (orario UTC 14/04/2013 ore 01:47:13.353), nel tratto avente lunghezza km 7,167, che è stato percorso in ore 00:03:14.214 e che ha termine al Km 28,950 direzione Nord della Autostrada A26, Autostrada Genova Voltri-Gravellona Toce sito nel territorio del comune di Belforte Monferrato provincia di Alessandria, ed è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n. 3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento automatico. L'accertamento della violazione è stato compiuto da Assistente Capo  in data 22.04.2013 alle ore 09:51:39.681 sulla base dei fotogrammi prodotti dal sistema SICVe del quale si attesta la corretta installazione ed il perfetto funzionamento. Nell'impiego del sistema, al valore rilevato di Km/h 132,84 è stata applicata una riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, di km/h 6,65 pari al 5% del valore rilevato stesso con un minimo di 5 km/h. per una velocità calcolata pari a km/h 126,19. Ai sensi dell'art. 201 comma 1bis lettera f) CDS e dell'art. 4 della legge 1.8.2002 n. 168, non è stata effettuata la contestazione immediata della violazione. La postazione di controllo è stata presegnalata con appositi cartelli come previsto dall'art. 142/6bis CDS e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007."

Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento de quo, eccependo la inattendibilità del sistema fotografico e dell'omessa taratura dell'apparecchiatura SICVe, nonché della mancanza di applicazione della tolleranza ammessa dai termini di legge ex art. 345 co. 3 delle disposizioni di attuazione del codice della strada, accertando il tutor le violazioni di "eccesso di velocità" attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, evidenziando al riguardo la incertezza di misura della distanza tra i due portali.

La medesima si doglia altresì dell'illegittimità del verbale opposto, essendo privo dei requisiti quali la mancata indicazione del tipo di autovettura, dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, della marca, del modello e del numero di matricola dello strumento misuratore, del procedimento di taratura e delle modalità di

utilizzo del rilevatore con la verifica della perfetta funzionalità e del personale che l'ha controllata, dei dati dell'agente di polizia che ha accertato la contravvenzione, della sua sottoscrizione autografa

All'udienza di comparizione è presente la ricorrente come rappresentata, insistendo come in ricorso.

Per la Prefettura di Alessandria nessuno compare, ma la stessa si costituiva in Cancelleria col deposito della documentazione richiesta corredata delle deduzioni dell'organo accertatore, chiedendo la reiezione del ricorso.

Espletata l'istruttoria probatoria con l'esame del manuale SICVe, il Giudice di Pace, raccolte le conclusioni, si ritira in Camera di Consiglio e, rientrato, dà lettura in udienza del dispositivo.

Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui si dirà.

Con riferimento alle doglianze della ricorrente in merito al verbale di contestazione circa l'utilizzo dell'apparecchiatura SICVe, la legge n.168/2002 di conversione del D.L. 20.6.2002 n.121 (art.4) come modificato dal D.L. 151/2003 ha introdotto la possibilità di controllo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2 lett. A) e B) del C.d.S. o sulle strade di cui al comma 2 lettere C) e D) o su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto, con dispositivi o mezzi tecnici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt.142 e 148 C.d.S., documentate con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, come nel caso concreto a seguito di video e sviluppo fotografico, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo o il responsabile della circolazione.

Nella fattispecie, come indicato nel verbale impugnato, l'infrazione è stata accertata sull'Autostrada A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce ai sensi dell'art. 201 co. 1 bis lettera f) del codice della strada, con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.L. 20.6.2002 n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 1.8.2002 n. 168 e successive modificazioni, sulla base del sistema di misura della velocità SICVe, omologato, che consente il funzionamento automatico senza la presenza dell'operatore di polizia, non richiedendosi la contestazione immediata.

In particolare, con Decreto del Direttore Generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri n. 3999 del 24.12.2004 è stato approvato il sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità), sia per i

rilevamenti in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza accertata con il rispetto di alcune prescrizioni, tra cui il rispetto delle regole generali della tutela della “privacy” per il trattamento dei dati sensibili (immagini, numero di targa, ecc.) e i dati, quando non più utili ai fini dell’accertamento e della contestazione dell’infrazione, devono essere prontamente cancellati.

Inoltre, con riguardo alla verifica e al controllo del sistema di rilevamento, per gli apparecchi destinati ad operare in modalità automatica senza l’operatore, oltre ad essere prescritta l’installazione in idonei contenitori fissi che ne mantengono nel tempo le caratteristiche, sono previste verifiche periodiche, con cadenza non superiore ad un anno, da parte dello stesso costruttore operante in regime di assicurazione della qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti ovvero dai Centri di taratura opportunamente accreditati presso il S.I.T – Servizio Italiano di Taratura.

Peraltro, come ribadito dalla Direttiva n. Prot. 300/A/10310/09/144/5/20/3 del 14.8.2009 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale, per gli apparecchi destinati ad operare in modalità automatica senza l’operatore, come nel caso concreto, sono previste verifiche periodiche, con cadenza non superiore ad un anno, da parte dello stesso costruttore operante in regime di assicurazione della qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti ovvero dai Centri di taratura opportunamente accreditati presso il S.I.T – Servizio Italiano di Taratura. In particolare, restano escluse dalla ricognizione di cui sopra le apparecchiature di controllo della velocità media in ambito autostradale (denominate “Tutor”) per le quali, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Società Concessionaria provvede alla verifica metrologica annuale.

Al riguardo, si rileva infatti che sia nel manuale di procedura di verifica velocità istantanea del Sistema Informativo Controllo Velocità (SICVe) del 4.7.2006, sia nel Manuale di procedura di misurazione della distanza del 4.7.2003 del Sistema SICVe (paragr. 3.2 “Strumenti utilizzati”), è riportato che *“gli strumenti sono soggetti a taratura di durata tipicamente annuale. In caso di strumento con certificato di taratura scaduto la misura non deve essere eseguita.”* e che *“sono forniti in allegato i rapporti di taratura del misuratore Coorevit L-400 e del sistema di misura costituito”* (pag. 7).

Peraltro, nel verbale de quo risulta attestata “la corretta installazione ed il buon funzionamento” e l’organo accertatore cita nelle sue deduzioni l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla taratura riguardante altri dispositivi di rilevazione utilizzati con la presenza dell’operatore, richiamate anche a fondamento della sentenza n. 15603/2012, osservandosi che l’apparecchiatura utilizzata “SICVe” è un dispositivo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con



provvedimento n. 3999 datato 24.12.2004 che è stato sottoposto alla verifica dell'installazione ed attivazione iniziali (senza le successive tarature periodiche e possibilità di riscontro sia nelle deduzioni che nel verbale stesso del numero di matricola e del modello), con verifica annuale della sola sincronizzazione degli orologi G.P.S..

Assorbite le altre questioni.

Pertanto non essendosi raggiunta sufficiente prova e ritenendo giusti motivi per compensare le spese

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Ovada, visto l'art. 7 co. 10 D Lg.svo n. 150/2011, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso proposto da Salvadeo Maria Grazia avverso il verbale n. SCV0003321275 in data 22.04.2013 redatto dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato e il suo contenuto sanzionatorio
- Dichiarà compensate le spese.

Ovada, 19 settembre 2013

Il Giudice di Pace

Pardini Avv. Paola



Il Cancelliere

(Liviana Ferrari)

Depositato li 19 settembre 2013

Il Cancelliere

(Liviana Ferrari)

Per copia conforme all'originale

Ovada 21 ottobre 2013

